Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Art.258 comma 2 D.lgs.152/2006: chi applica la sanzione amministrativa accessoria?

A cura di Mauro Kusturin

Il presente contributo, che prende spunto da un'attenta e puntuale valutazione di un valente *"addetto ai controlli"*, vuole portare l'attenzione di tutti gli operatori in campo ambientale, ed in particolar modo di chi si occupa di accertare ed irrogare sanzioni amministrative in materia di rifiuti, su un problema relativo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 258 comma 2 del D.Lgs.152/2006 (omessa tenuta registri di carico e scarico rifiuti pericolosi), per quel attiene l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestiva dal soggetto responsabile dell'infrazione e della carica di amministratore.

Per correttezza si riporta di seguito il citato articolo.

***Art.258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Comma* 2.** *Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*

A dire il vero la questione non è recente; infatti già nel D.Lgs.22/97 (*c.d. decreto Ronchi*) all'art.52 comma 2 veniva disposto analoga sanzione amministrativa. Si riporta di seguito l'articolo abrogato.

Art.52. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Comma 2. *Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore. …*

Ora, come direbbe il buon Lubrano, la domanda nasce spontanea: *"chi deve irrogare questa benedetta sanzione accessoria?"*

Infatti in merito alla competenza in materia, l'art.262 del D.Lgs.152/2006 recita, analogamente al precedente art.55 del D.Lgs.22/97, come segue

Art.262. Competenza e giurisdizione. Comma 1. *Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Art.55. Competenza e giurisdizione. Comma 1. *Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune*

Pertanto nei citati articoli si parla esclusivamente di *"sanzioni amministrative pecuniarie".*

Per cercare di dare una risposta a questo interrogativo, che in molti probabilmente sino a oggi non hanno dato la giusta rilevanza, almeno da quanto risulta a chi scrive il presente articolo, andiamo ad esaminare l'art.20 della L.689/1981, che sembra essere la soluzione al problema in questione.

Art.20. Sanzioni amministrative accessorie. Comma 1. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. ***Comma 2.*** Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo (*).

(*) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

Tuttavia il condizionale è d'obbligo, in quanto, se son arrivato a scrivere il presente contributo, ancora non vi è la certezza matematica, tra gli *"addetti ai lavori"* su chi potenzialmente sia l'autorità competente ad irrogare siffatta sanzione accessoria.

Pare ovvio e scontato che la Provincia sia il soggetto a ciò deputato, in quanto proprio sulla base di quanto disposto dall'art.262 del D.Lgs.152/2006 (e dallo stesso art.20 L.689/81) è l'Ente preposto ad irrogare le sanzioni amministrative, fatta eccezione per quelle previste dal comma 3 dell'art.261; tuttavia molti operatori nutrono dubbi e perplessità in merito a questa specifica competenza.

Il secondo candidato viene individuato nella Camera di Commercio: su tale organismo tuttavia, è parere di chi scrive, l'ipotesi non regge in quanto, tra le sue funzioni non rientrano di certo le nomine proprie delle aziende e di conseguenze le revoche o sospensioni.

Infine il terzo candidato indicato da alcuni è il Tribunale Amministrativo Ordinario.

È ovvio che se tale sanzione fosse inglobata come accessoria in ambito penale, il problema non ci sarebbe in quanto la magistratura avrebbe tutto il potere-dovere di revocare tale carica. Vien da se che analogamente anche in ambito amministrativo se tale sospensione fosse comminata dalla magistratura amministrativa, non ci sarebbe alcun quesito da porre; tuttavia è profondamente diverso l'iter per il quale si arriva a chiamare ad esprimere un giudizio un magistrato penale da uno amministrativo.

Infatti ci si potrebbe chiedere a questo punto *"come far arrivare il problema al T.A.R.?"*: ritorniamo al punto di partenza perché si deve individuare l'organo che deve emanare l'atto amministrativo (determinazione dirigenziale?) che poi successivamente può essere impugnato davanti al T.A.R.. difatti l'atto potrebbe essere anche non impugnato dinanzi al T.A.R., nel senso

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

che viene del tutto inosservato in quanto senza basi giuridiche. A questo punto l'autorità che ha emanato l'atto dovrebbe comunicare all'A.G. l'ipotesi di violazione dell'art.650 c.p. e la palla passerebbe al Tribunale Penale che potrebbe anche archiviare il tutto. Ma qui come ben potete immaginare entriamo nel campo dell'assurdo o della fanta-giustizia!

Tutto ciò premesso, in scarsità di giurisprudenza e anche di dottrina in di merito, il dubbio può sorgere! Dobbiamo sperare che più di qualche Provincia (a me risulta che qualcuna si sia già *"attivata"* in tale senso) o altro Ente faccia un atto d'iniziativa che dia il la ad un procedimento amministrativo al fine di creare sentenze e\o commenti autorevoli in tal senso.

In attesa di sviluppi futuri, invitiamo tutti i lettori ad esprimere un proprio commento, in modo tale da far emergere il problema agli occhi del legislatore, che con questo ennesimo caso ha confermato che il D.Lgs.152/2006 ha riportato gli aspetti poco chiari delle precedenti normative dallo stesso abrogato.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 10 febbraio 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248